



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

RECIDIVA ZERO

STUDIO, FORMAZIONE E LAVORO IN CARCERE

*dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema
in carcere e fuori dal carcere*

CNEL – Viale David Lubin 2, Roma
martedì 16 aprile 2024

Materiali e documenti della giornata di lavoro
di martedì 16 aprile 2024 presso il CNEL

Documento conclusivo del Gruppo di lavoro

2. FORMAZIONE

La formazione professionale nei penitenziari quale reale opportunità per il reinserimento: una formazione esperienziale e sostenibile, orientata allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di base e trasversali per costruire un profilo spendibile nel mercato del lavoro.

Coordinatori:

Gabriella Stramaccioni, Marco Tamagnini

Premessa

Volendo rintracciare le origini della tutela del diritto alla formazione di tutti i cittadini, tra le fonti giuridiche che fanno da cornice di riferimento possiamo certamente riferirci all'Art. 3 della nostra Costituzione (in merito alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo **della persona umana**), oltre che dell'art. 27 della Costituzione che prevede la funzione rieducativa della pena e dall'art. 34 sempre della Costituzione per il pieno riconoscimento del diritto all'istruzione come parte integrante e sostanziale di ogni processo di formazione umana.

La formazione quindi nell'accezione del contribuire a dare forma alla persona non può che essere considerata alla stregua di un diritto irrinunciabile da tutelare anche a favore delle persone detenute. Per rintracciare le origini della tutela del diritto alla formazione, si deve necessariamente muovere dai principi della Costituzione (artt. 1 e 3) che, elevando il lavoro a momento fondativo della Repubblica, esprime chiara coscienza che uguaglianza e pari dignità dei cittadini, per affermarsi concretamente, necessitano di una costante opera di rimozione dei molti ostacoli economici e sociali, impeditivi del pieno sviluppo della persona umana, ergo dell'effettiva partecipazione dei lavoratori alla quotidiana "costruzione", anche culturale, del Paese. Ed ancora, il sancito impegno dello Stato a tutelare il lavoro, in ogni suo atteggiarsi (art. 35), esplicita l'intrinseca connessione tra istanza formativa, non solo professionale (art. 34), ed effettiva emancipazione civica. Norme, la cui lettura si impone, in combinato, al disposto di cui all'art. 27, ad attestare, anche nella condanna, quando estrema è la distanza del singolo dal patto sociale, che rinnovarsi è possibile solo attraverso l'apprendimento, la conoscenza.

Vincolato all'esplicita etimologia "plastica", il contributo formativo è momento essenziale ed irrinunciabile nella vita e nello sviluppo, anche relazionale, di ogni persona. Vieppiù, intra moenia, luogo intercluso e sospeso, che esige un'azione formativa ancora più decisa, diffusa e costante. A partire dal personale che opera nei contesti dell'esecuzione penale, affinché ai percorsi immaginati per le persone detenute si affianchino iniziative formative mirate a rendere consapevoli gli operatori del senso e del valore del mandato loro affidato ed a offrirgli strumenti adeguati ad accogliere i processi germinativi auspicati dalla Costituzione.

Il quadro di sintesi dello stato attuale della detenzione in Italia

Allo stato attuale (31 marzo 2024), **il numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari, pressoché stabile dal 2008, è pari a 61.049, di cui 19.108 di cittadinanza non italiana (31,3%).** Sul totale, **le donne detenute rappresentano il 4,3%, mentre il 29% del totale dei detenuti è over 50.** La capienza regolamentare è di 51.178 detenuti e la differenza con i presenti è di poco inferiore alle 10 mila unità. **Il tasso di affollamento ufficiale medio in Italia è del 110,6% nel 2023.** Guardando invece al **tasso di affollamento reale**, che indica la percentuale di persone detenute in più rispetto ai posti effettivamente disponibili, la percentuale italiana sale al **119%.** Tra le carceri più affollate emergono quelle di Lucca (190,0%), Milano San Vittore (185,4%), Varese (179,2%) e Bergamo (178,8%). La distribuzione dei **detenuti in base al numero di anni restanti al termine della pena**, con riferimento al 31 dicembre 2023, indica che **su 60.924 detenuti, il 35,7% (poco meno di 22 mila persone) ha un fine pena al più pari a quattro anni. Se si circoscrive l'osservazione alle persone con un fine pena inferiore all'anno il numero scende a 5.980 detenuti, pari al 9,8% del totale.** L'area delle **misure penali esterne** ha visto una **crescita del 166%** dal 2014, e nel 2022 sono stati concessi **24.704 permessi premio** a persone detenute, ma con una concentrazione nelle carceri del Nord del Paese. Una forte problematica del sistema carcerario italiano rimane la sua **difficoltà a prevenire la recidiva** e a favorire il reinserimento dei detenuti nella società. Oltre la metà dei detenuti è condannata per reati contro il patrimonio (24%), contro la persona (18%) e per stupefacenti (14%), e negli istituti penitenziari si registra un alto tasso di recidività: **6 condannati su 10 sono già stati in carcere almeno 1 volta.** La **media dei reati ascritti** ad ogni donna detenuta è pari a **1,9** (vs. 2,4 per ogni uomo detenuto). **Si stima che questo dato possa calare fino al 2% per i detenuti che hanno avuto la possibilità di un inserimento professionale.**

Istruzione e formazione professionale

Per quanto riguarda il titolo di studio dei detenuti, occorre innanzitutto segnalare che per **la metà della popolazione carceraria il titolo di studio non è stato rilevato o, comunque, non è conosciuto** (circa trenta mila detenuti su poco più di sessantamila). **Per gli stranieri il rapporto è ancora più sfavorevole: 67,4%.** Sono in possesso di un **titolo di studio universitario circa 600 detenuti (l'1,0% sul totale)** e di un **titolo di studio di scuola media superiore o di scuola professionale poco meno del 10%,** mentre poco sopra a questa soglia si colloca la quota di coloro che sono analfabeti, privi di titolo di studio o hanno al massimo la licenza elementare. **La componente più consistente (poco meno di un terzo sul totale) è rappresentata da chi è in possesso della licenza di scuola media.** Il tasso di **analfabetismo è invece l'1,4%.** **Il numero dei detenuti di cui si è a conoscenza della professione è di 24.404,** di questi poco meno di diecimila hanno dichiarato una professione nell'ambito delle attività manifatturiere (artigiano, operaio specializzato, ecc.), poco più di tremila fanno riferimento all'edilizia e alle costruzioni, altri tremila nell'ambito del commercio e riparazioni e poco più di 2 mila 500 nel settore agricolo. In termini relativi, le professioni che fanno riferimento alle attività manifatturiere raggiungono il 41%,

seguite dalle professioni in ambito edile (12,6%) e da quelle riconducibili al settore commercio e riparazione. **Come nel caso del titolo di studio, la quota di detenuti di cui non è rilevata la professione è piuttosto ampia: il 33,5% sul totale dei detenuti.** Nell'anno scolastico 2022-2023 il 34,2% dei detenuti ha frequentato corsi di istruzione all'interno delle carceri, con una **discrepanza tra il numero di detenuti iscritti ai corsi e quelli effettivamente promossi (pari al 45,1% degli iscritti totali).** Nel 2023, la formazione professionale all'interno delle carceri italiane ha mostrato una **crescita significativa**, coinvolgendo circa il **6% dei detenuti**. Tra il 2021 e il 2023, il numero di **corsi attivati** – le cui tipologie più frequentate includono settori come cucina e ristorazione, giardinaggio e agricoltura, e edilizia – è aumentato dell'**85%**, mentre il numero di **detenuti iscritti** ha visto un incremento del **117%**. Inoltre, si registra un **aumento nella quota di detenuti promossi tra coloro che hanno completato i corsi, pari all'88,84% nel 2023.** Nel contesto della formazione professionale, la **Lombardia** si posiziona al 1° posto per **numero di corsi attivati e portati a termine**, con 67 corsi avviati e 44 completati. Seguono la **Toscana** e il **Lazio**, rispettivamente con 31 e 20 corsi attivati e 34 e 17 corsi portati a termine.

La formazione professionale nel contesto penitenziario

La formazione professionale come strumento volto al reinserimento dei detenuti è ormai un concetto insito in ambito penitenziario. La riforma penitenziaria del 1975 dichiara il lavoro e l'istruzione tra gli elementi del trattamento (art. 15 O.P.) in virtù della funzione rieducativa della pena. L'organizzazione e la partecipazione delle persone private della libertà personale ai corsi di formazione professionale sono disciplinati dagli art.li 42, 45 e 46 del regolamento di esecuzione dell'O.P. L'art. 117 della Costituzione, demanda alle Regioni il potere di emanare norme legislative in materia. Le Regioni svolgono principalmente un ruolo di indirizzo e programmazione, mentre l'attuazione degli interventi formativi è – di norma- realizzata attraverso l'intervento degli Enti locali (Provincia e Comune) e di Enti terzi/Agenzie formative accreditati.

La normativa che regola l'attuazione di interventi di istruzione e formazione professionale in carcere è la stessa attualmente in vigore nella società libera, tuttavia – nel particolare contesto detentivo - la concreta realizzazione di tale tipo di interventi deve necessariamente essere adeguata alla tipologia di utenza in esso presente. Nel particolare ambito è infatti fondamentale che il sistema di istruzione e formazione professionale si articoli secondo percorsi modulari e personalizzabili, al fine di consentire agli utenti l'acquisizione di competenze culturali di base e competenze tecnico-professionali utili e spendibili nel mondo del lavoro.

Osservazioni e proposte

La formazione professionale è uno dei capisaldi fondamentali del processo di inclusione sociale del detenuto/ex detenuto e concorre in maniera attiva alla riduzione della recidiva, ma ciò non basta, in primo luogo dobbiamo identificare e affrontare le fragilità della persona, nella loro complessità, l'uomo al centro con i suoi bisogni. In questo nuovo approccio culturale è evidente che la formazione dei detenuti passa anche attraverso la formazione del personale penitenziario e di chi opera in carcere, volontari compresi

Chi lavora in carcere deve saper adottare appropriati atteggiamenti nei rapporti con i detenuti, dimostrando buone abilità comunicative, capacità di relazione e di ascolto.

È altresì fondamentale approfondire la conoscenza dei contesti locali in cui sono inseriti gli istituti penitenziari, per comprendere le esigenze del sistema produttivo, del mondo dell'impresa e favorire il collegamento del sistema dell'istruzione/formazione professionale con i fabbisogni del complesso mercato del lavoro. In questa direzione si promuoveranno accordi con il mondo delle imprese, delle cooperative, per definire congiuntamente una formazione efficace che offra rapide e soddisfacenti occasioni di occupazione al termine dei percorsi formativi.

Diversi sono i punti che dovrebbero caratterizzare il sistema istruttivo/formativo in carcere: A) la costruzione di **percorsi istruttivo/formativi flessibili** in contenuti e durata per renderli adattabili alle esigenze dei singoli soggetti, in accordo con il principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario; B) lo studio di un modello, **basato sul riconoscimento dei crediti**, che possa permettere di acquisire anche competenze legate a percorsi non formali; in questo modo andrebbero valorizzate le competenze acquisite dal detenuto, nei propri percorsi individuali (es: attività lavorative), permettendogli di accedere ai corsi regionali con un quantum di ore già espletate e da aggiungerle al quantum finale per il completamento del percorso (es.: 400 o 600 ore) ed ottenere, dopo esami l'attestato di qualifica del profilo professionale interessato. Essendo delle Regioni la competenza in materia di formazione, sarebbe auspicabile, mettere a punto **una procedura unica** di accertamento delle competenze di rilascio dei crediti, valida per tutte le regioni d'Italia. In questa direzione si auspica l'adozione su scala nazionale del portfolio o del libretto formativo per accompagnare il percorso di reinserimento e documentare e certificare l'acquisizione di competenze. C) la promozione - in sede locale - di **rilevazioni coordinate delle esigenze di formazione**, per evitare duplicazione di interventi e dispersione di risorse; D) la realizzazione di un **servizio di orientamento**, da attuare anche in collaborazione con i servizi per l'impiego al fine di riportare le ipotesi di progettualità individuale su un piano di realtà e concretezza; E) l'analisi delle **buone prassi** mirata all'individuazione di quei **fattori di successo/criticità** che consentano di individuare le migliori forme di collaborazione intra ed

interorganizzative, da attuare da parte dei soggetti coinvolti ognuno per la parte di competenza; F) la realizzazione di **forme di intervento strutturate e congiunte tra le istituzioni ed il privato sociale** (es. ATS), per la costruzione di percorsi istruttivo/formativi adeguati alla specifica utenza e per la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali. Aspetto centrale da considerare è quello relativo alla **disomogeneità che caratterizza la condizione personale di ciascun soggetto in esecuzione di pena** (età/titolo di studio/ provenienza geografica/durata della pena, vissuto esistenziale etc.), ciò al fine di programmare attività di istruzione e formazione che siano in grado di garantire il successo formativo e l'avvio di una progettazione di interventi mirati ed effettivamente utili.

L'obiettivo deve, pertanto, essere quello della **costruzione di una rete di rapporti inter ed extra -istituzionali** che siano in grado di supportare un sistema formativo teso allo sviluppo delle potenzialità della persona.

In tale ambito, **indispensabile è la collaborazione attiva dei competenti Assessorati delle Regioni**, che possono emanare bandi finalizzati alla specifica utenza anche facendo ricorso alle risorse disponibili nel settore dell'FSE, prestando particolare attenzione alla scelta dei corsi professionali, che andrebbero individuati in collaborazione con gli operatori penitenziari sulla base delle caratteristiche dell'utenza detenuta e sulle necessità professionali del contesto territoriale. È sempre auspicabile tendere all'omogeneizzazione delle procedure attraverso l'elaborazione di principi ispiratori cui riferirsi nella stesura di protocolli regionali in sinergia con le cabine di regia di cui all'accordo CU 28/04/2022.

Fondamentale risulta essere la previsione di un **accompagnamento all'esterno quale concreto sostegno alla fase di reinserimento, attraverso il coinvolgimento della rete locale di volontariato, del privato sociale, del mondo dell'imprenditoriale e dei centri per l'impiego**.

La maggioranza dei detenuti, sono persone plurisvantaggiate: per dipendenze da stupefacenti, alcol, ludopatia, disagio psichico. Queste persone **non dovrebbero stare in carcere**, ma in comunità di recupero; è impensabile attuare qualsiasi percorso formativo professionalizzante nei loro confronti se prima non vengono curate. In questo caso si parla di **formazione relazionale caratterizzata da interventi socio educativi**. Nel caso dei detenuti con dipendenze patologiche, si deve partire dall'analisi personale dei detenuti. Cinque, sono le parole chiave: "Accompagnamento, connessione, speranza, nuova identità, cose significative.

Gli ultimi dati disponibili estratti dalla Relazione al Parlamento 2023 (dati 2022), evidenziano che nel corso del 2022 i detenuti che hanno ricevuto almeno una prestazione dal Ser D penitenziari sono stati 21.272 dei quali solo 3754 risultano al 31/12/2022 in carico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Questi dati evidenziano che ci sono persone in carcere con problemi di dipendenze che, pur avendone diritto, non accedono a percorsi di cura mediante l'utilizzo dei regimi alternativi alla detenzione. Ciò dovuto a varie cause, prime fra tutte budget insufficienti che non consentono la disponibilità economica per pagare le rette di strutture ospitanti, ma anche la carenza di personale qualificato, dei Ser D, in grado di sostenere colloqui necessari per la valutazione di ogni singolo caso. Va evidenziato che attualmente il costo della retta per l'invio di un detenuto in comunità educante è pagato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il passaggio di competenza delle persone detenute con dipendenze patologiche, dalla sanità penitenziaria alla sanità territoriale, nel caso dei regimi alternativi al carcere non è stato accompagnato da un'adeguata copertura economica. Per quanto riguarda la carenza di personale si può pensare di risolvere il problema, con l'integrazione nei Servizi multidisciplinari operanti nelle carceri, di personale qualificato del privato sociale. Le comunità educanti presenti sul territorio Nazionale, **se aiutate**, con il riconoscimento di una retta, potrebbero assorbire gran parte della totalità dei detenuti con problemi di dipendenze sia sulla base di parametri tossicologici che sul craving. Ricorrendo per queste persone alle misure alternative al carcere, si ridurrebbero sensibilmente i costi a carico della collettività, si ridurrebbe il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, ma soprattutto si potrebbe pensare di iniziare un vero percorso virtuoso riabilitativo e di rieducazione di persone fragili, con conseguente beneficio anche per la società.

Analizzando i dati relativi alla formazione professionale in prospettiva storica si può vedere come il numero totale di corsi professionali e la percentuali di iscritti sul totale sono in realtà diminuiti dal 1992 (nel 1992 gli iscritti erano tra i 3.000 e i 4.000), è aumentata sensibilmente l'efficacia di tali corsi, in quanto se nel 1992 la percentuale di promossi sul totale degli iscritti era inferiore al 50%, oggi tale percentuale supera l'80%, come avvenuto costantemente negli ultimi 10 anni (con l'eccezione del secondo semestre del 2020 che ha risentito pesantemente dell'impatto della pandemia da Covid 19).

A cavallo tra lavoro e formazione professionale, con un modello di formazione *on the job* e/o di messa in pratica e sviluppo di competenze già possedute dai ristretti, si colloca il **Programma "Opportunità di lavoro professionalizzante 2023"** finanziato dalla Cassa delle Ammende, con un importo di euro 8.000.000 da dedicare alle retribuzioni dei detenuti/e allo scopo di sostenere ed incrementare le opportunità di lavoro con valenza professionalizzante e spendibile sul mercato del lavoro a favore di questi ultimi - con durata annuale.

Il sistema prevede inserimenti lavorativi che coinvolgono detenuti/e in attività spendibili sul mercato del lavoro. Gli inserimenti lavorativi fanno riferimento prettamente ad attività intramurarie maggiormente richieste sul mercato del lavoro quali: operaio delle lavorazioni presenti negli istituti penitenziari; operaio edile, piastrellista, imbianchino, idraulico e termoidraulico, elettricista, falegname, saldatore, fabbro (addetti alla manutenzione ordinaria del

fabbricato); addetto officina meccanica; cuoco, assistente cuoco; giardinieri e addetti alla manutenzione del verde; operai agricoli/vivaisti casaro; addetti alle aree verdi; conduttore macchine agricole; barbieri, parrucchieri; sarto; tipografo; assistente di biblioteca.

Come detto, al fine di effettuare percorsi di formazione efficaci e rispondenti alle reali necessità dei destinatari, è necessario tener presente sia le **specificità del contesto detentivo che le condizioni e aspirazioni del singolo individuo**. Tale analisi va effettuata sia a livello locale, nel proporre l'implementazione di determinati corsi piuttosto che altri all'interno di uno specifico istituto, che a livello nazionale, dove possono rilevarsi delle tendenze utili a orientare proposte di carattere generale. **Il segmento dei detenuti che hanno ancora da scontare una pena inferiore o pari a 4 anni e quello dei giovani adulti primari (cioè, quelle persone giovani che entrano per la prima volta in carcere) rappresentano due dei target principali** per l'organizzazione, il consolidamento e la realizzazione di percorsi personalizzati di formazione e inserimento lavorativo, con il grado maggiore di effetto sul tasso di recidiva. **Dirimente è il titolo di studio dei detenuti e la sua spendibilità all'esterno del carcere**, che rappresenta uno degli elementi più importanti sul quale basare un'iniziativa di potenziale inserimento al lavoro una volta che il detenuto ha finito di scontare la propria pena. Come abbiamo visto per la metà della popolazione carceraria il titolo di studio non è stato rilevato o, comunque, non è conosciuto (circa trentamila detenuti su poco più di sessantamila). Per gli stranieri il rapporto è ancora più sfavorevole: 67,4%. Nel caso di persone detenute straniere, la mancanza di documenti e/o del permesso di soggiorno, provocano lo status di clandestino nel momento del fine pena. Non è ben chiaro quanti siano gli stranieri in queste condizioni, certo è che gli stranieri detenuti, in particolare extracomunitari rappresentano il 31,5% del totale della popolazione carceraria. La mancanza del permesso di soggiorno consente al detenuto immigrato di lavorare all'esterno legalmente solo durante il periodo della carcerazione. A pena espiata, il datore di lavoro non può continuare a mantenere con "l'ex detenuto straniero" il rapporto lavorativo e questo è uno dei motivi per cui molti stranieri non ritengono utile la formazione come porta di accesso al mondo del lavoro. Nell'ottica della recidiva zero, non possiamo ignorare questo aspetto. Come scardinare le modalità degli uffici di immigrazione? Sicuramente con **una maggiore collaborazione fra ministeri degli Interni e Giustizia**, per poter prevedere formule/accordi che permettano l'ottenimento di permessi di soggiorno e documenti a quei detenuti stranieri che a fine pena abbiano ottenuto una formazione professionalizzante certificata all'interno degli istituti penitenziari e possiedano i presupposti per un efficace reinserimento nella società, ad esempio aver lavorato alle dipendenze di ditte esterne svolgendo lavoro intra/extra-murario con buoni risultati, ricevendo proposta di rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro al termine della pena

Inoltre, a carattere più generale, è necessario conciliare i tempi e le modalità di erogazione della scuola e della formazione. La possibilità di realizzare un buon percorso di trattamento passa anche per il coinvolgimento del detenuto nell'attività di istruzione (tramite i Centri Provinciali di Istruzione Adulti, CPIA) e formazione professionale. Troppo spesso però è difficile conciliare i tempi e le modalità di erogazione della scuola e della formazione, non può essere così, il detenuto deve essere messo nelle condizioni di **NON** dover scegliere fra queste due importanti opportunità. È pertanto necessario realizzare attività formative in sinergia tra CPIA e la formazione professionale finalizzate ad innalzare i livelli di istruzione dei giovani detenuti anche al fine di promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro. In questa direzione si auspica l'avvio di percorsi sperimentali in cui confluisca l'offerta d'istruzione e di formazione professionale a partire dai laboratori già attivi o attivabili negli istituti penitenziari. L'articolazione dei percorsi potrà essere definita sia in termini di durata che di metodo sulla base delle competenze di ciascun giovane favorendo i diversi processi di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti. È altresì opportuno prevedere turnazioni del personale di sicurezza che possano garantire lo svolgimento delle attività trattamentali da parte del personale civile dell'istituto, nonché dei docenti dei corsi scolastici interni, anche in orario pomeridiano. A fronte dei corsi scolastici svolti dai CPIA, che di norma nella società esterna sono serali, è realistico dedicare le ore mattutine prevalentemente allo svolgimento di attività lavorative e/o formazione professionale, demandando alle ore pomeridiane l'erogazione di gran parte delle attività trattamentali e della totalità di quelle scolastiche¹.

Infine, ma non meno importante, una puntualizzazione va fatta sulla formazione trasversale, intesa come **processo in cui i detenuti ricevono una formazione per svolgere compiti e responsabilità al di fuori delle loro mansioni abituali**.

Risulta fondamentale tenere in considerazione quelle che sono oggi le abilità generalmente richieste dai datori di lavoro per la maggioranza delle mansioni:

¹ La soluzione di aumentare le ore pomeridiane non è in ogni caso sufficiente a risolvere le criticità esistenti, in quanto dovrebbe essere aumentata anche la disponibilità oraria per la scuola nell'organizzazione carceraria. Per quello che è emerso nel gruppo di lavoro si fa fatica ad avere fasce orarie per l'istruzione in grado di coprire quanto previsto dai vari percorsi scolastici ordinamentali di alfabetizzazione in lingua italiana, di primo livello e di secondo livello (scuola media e scuola superiore) pur avendo lezioni sia al mattino sia al pomeriggio.

- **Conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti informatici di base:** “Data la natura mutevole e dalla rapidissima evoluzione che caratterizza il settore tecnologico e informatico, risulta fondamentale garantire anche a chi si trova in condizione di privazione della libertà la possibilità di mantenersi aggiornato relativamente alle innovazioni tecnologiche, mediante la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento.”

- **Conoscenza linguistiche di base in lingua inglese:** “La conoscenza di base della lingua inglese è sempre più richiesta, dai datori, anche per le mansioni più semplici in particolare per quelle che prevedono il contatto con un pubblico straniero ad esempio settore del turismo, ristorazione (per i detenuti stranieri rimarranno fondamentali i corsi di alfabetizzazione di italiano)

- **Conoscenza sulla sicurezza e salute sul lavoro:** “informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro, sono quelle attività, che addestrano il detenuto, futuro lavoratore, nei confronti di rischi, pericoli ed attrezzature aziendali. Permettendogli di prevenire e limitare infortuni e/o malattia professionali.

Sarebbe possibile per queste conoscenze/competenze prevedere moduli all’interno dei corsi professionalizzanti, gestiti in collaborazione con gli enti di formazione professionale e i CPIA, ai quali viene ormai demandato il coordinamento di tutti i corsi scolastici all’interno del sistema educativo penitenziario

A livello di **governance**, particolare rilievo assume ai fini del funzionamento del sistema della formazione professionale e dei suoi esiti in termini di inserimento lavorativo il nuovo modello varato nel 2022 e coordinato attraverso la Cassa delle Ammende, ma ancora in fase di strutturazione, articolato in **cabine di regia** territoriali, che costituiscono la sede di riferimento regionale per migliorare l'efficacia degli interventi di reinserimento sociale attraverso la collaborazione interistituzionale tra i vari componenti del partenariato istituzionale e il principale strumento della loro programmazione, ovvero i **piani triennali di azione**, che prevedono diverse linee di azione, tra cui: a) attivazione e implementazione dei centri di inclusione socio-lavorativa; b) azioni per l'inclusione lavorativa: formazione professionale certificata, tirocini lavorativi; c) interventi a favore dei detenuti dimittendi; d) linee di intervento dedicate ai giovani adulti e alle donne.

In tal senso, in considerazione dell’entità delle risorse già impegnate si valuta positivamente l’attivazione, nell’ambito dell’istituendo Segretariato Permanente del CNEL, di una specifica **struttura per la valutazione d’impatto ex ante ed ex post in termini di efficacia dei programmi formativi e di inserimento lavorativo** di detenuti ed ex detenuti.